

Codice A1604B

D.D. 1 luglio 2021, n. 427

Rigetto dell'istanza di compensazione presentata in data 24/02/2021 da Idroelettrica Torrente Otro S.r.l. (C.F. 03048440162). Codice utenza: VC00764.



ATTO DD 427/A1604B/2021

DEL 01/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Rigetto dell'istanza di compensazione presentata in data 24/02/2021 da Idroelettrica Torrente Otro S.r.l. (C.F. 03048440162). Codice utenza: VC00764.

Premesso che Idroelettrica Torrente Otro S.r.l. (C.F. 03048440162) ha presentato (ns. protocollo 21756-24/02/2021) istanza di compensazione dei canoni versati per l'utenza VC00764 per le annualità dal 2005 al 2017 per una somma complessiva pari a euro 489.343,57 nel periodo intercorrente tra il subentro della società nella concessione e la conclusione del progetto di allacciamento da parte di Enel (2018), asserendo che il mancato sfruttamento della risorsa idrica è "*ascrivibile a cause non imputabili alla scrivente società*";

vista la determinazione dirigenziale n. 39805 del 12.11.2002 con cui la provincia di Vercelli ha rilasciato a favore della Società Veneta Mineraria S.p.A. la concessione di derivazione dal torrente Otro per produrre la potenza nominale media annua di 1583 kW e la successiva determinazione dirigenziale n. 77 del 11.01.2005, con cui è stato assentito il subingresso nella titolarità della concessione alla società Idroelettrica Torrente Otro S.r.l.;

vista la nota regionale prot. 00024340 - 02/03/2021 con la quale questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in merito all'istanza di compensazione presentata;

vista la nota regionale prot. 00033415 - 23/03/2021 con la quale il Settore Tutela delle Acque ha richiesto alla società istante documentazione integrativa al fine di "*fornire una dettagliata descrizione della vicenda relativa al collegamento della centrale idroelettrica alla rete di distribuzione, a decorrere dal 2002*";

vista la nota regionale prot. 00033399 - 23/03/2021 con la quale il Settore Tutela delle Acque, nel rispondere alla richiesta della provincia di Vercelli del 18/02/2021 (ns. prot. 19061) di un parere in merito alla validità della concessione relativa all'utenza VC00764, ha richiesto la documentazione agli atti dell'ente provinciale riguardo alle tempistiche relative alla realizzazione dell'elettrodotto;

viste le note di riscontro della provincia di Vercelli (n. 00045024 - 19/04/2021 e n. 00045516 -

20/04/2021) e della società Idroelettrica Torrente Otro S.r.l. (ns. prot. 00045346 – 20/04/2021) alle predette richieste del Settore tutela delle Acque dalle quali emerge sostanzialmente quanto segue:

- la società Idroelettrica Torrente Otro Srl, e già precedentemente la Società Veneta Mineraria S.p.A., risultavano in possesso dei permessi e autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti, tant'è che risulta la formale comunicazione di inizio dei lavori di costruzione delle opere;
- la società Idroelettrica Torrente Otro Srl, al momento del subentro nella concessione originariamente rilasciata alla società Veneta Mineraria SpA, era ben a conoscenza delle problematiche relative alla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione e del fatto che le modalità e le tempistiche della realizzazione della nuova linea da parte di Enel non fossero ancora compiutamente definite, riservandosi la stessa Enel la facoltà di apportare modifiche tecniche al progetto senza alcun obbligo di preavviso;

ritenuto di dover rigettare l'istanza presentata dalla società Idroelettrica Torrente Otro S.r.l. in quanto, al momento del subentro nella concessione, la circostanza dell'assenza di una rete di distribuzione idonea a ricevere immediatamente la produzione dell'impianto idroelettrico era ben conosciuta dalla società istante e quindi, con il subentro nell'utenza, la Società si è consapevolmente fatta carico di tale problematica, strettamente attinente alle scelte imprenditoriali operate dalla Società e dunque sostanzialmente riconducibile alla sfera del rischio di impresa;

vista la nota regionale di preavviso di rigetto n. 00065949 - 07/06/2021 con la quale questo Settore ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compensazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 nonché dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

vista la nota del 17/06/2021, prot. n. 00070364, con la quale la società, in risposta al predetto preavviso di rigetto del 07.06.2021, ha presentato osservazioni evidenziando, invece, come a suo avviso, si era *“in presenza di una situazione prevedibile e conoscibile, ma non certo preventivabile e naturale nella sua tempistica di definizione”* identificandola *“come evento straordinario ed imponderabile in quanto non probabile secondo un criterio di normalità”*, richiamando, contestualmente, la Sentenza n. 03619/2020 del 5.02.2020 del TAR Lazio con la quale il tribunale, a parere della società, ha riconosciuto l'impossibilità di connettere l'impianto alla rete per *“cause di forza maggiore o indipendenti dal produttore”*;

considerato che la società Idroelettrica Torrente Otro Srl, e già precedentemente la Società Veneta Mineraria S.p.A., erano in possesso dei permessi e autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti, tant'è che le stesse avevano dato anche avvio ai lavori di costruzione delle opere, senza però terminarle;

considerato che sin dall'origine della concessione le incertezze circa le tempistiche di realizzazione della rete di distribuzione e la relativa soluzione tecnica finale erano conosciute dal concessionario, tant'è che la stessa società Enel non si impegnava a realizzare l'infrastruttura in tempi certi, riservandosi inoltre la facoltà di apportare modifiche tecniche al progetto senza alcun obbligo di preavviso nei confronti della società idroelettrica, la quale si è fatta carico di tali incertezze, seppur con l'aspettativa di una tempistica più celere rispetto a quella registrata;

considerato, inoltre, che dalla lettura della Sentenza n. 03619/2020 del 5.02.2020 del TAR Lazio non si rinviene alcun riconoscimento da parte del Tribunale di cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del concessionario, ma la mera affermazione *“che il Gestore fosse tenuto ad apprezzare le “cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute*

durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete””;

considerato che nel mese di ottobre 2018, ultimati da parte di Enel i lavori necessari per l'allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione, lo stesso non risultava essere stato ancora realizzato e anzi, a tale data, risultavano scaduti i titoli abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, come comunicato dalla Provincia di Vercelli con nota prot. 31635 del 20/12/2019 e dalla stessa recentemente ribadito con nota prot. 10214 del 20/04/2021;

ritenuto che l'intervenuta scadenza dei titoli abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia imputabile alla Società Idroelettrica Torrente Otro Srl in quanto la stessa avrebbe potuto provvedere, usando la dovuta diligenza, a richiedere ai vari enti competenti il rinnovo dei titoli necessari, non potendosi ritenere sufficiente a tale fine la sola richiesta di proroga lavori presentata in data 12/09/2014 alla Provincia di Vercelli;

rilevato che dalla “Attestazione di conformità” a firma del direttore dei lavori arch. Renato Zorio si attesta in effetti la “conformità della parzialità dell'opera ai titoli edilizi”, a causa della realizzazione non completata della galleria in solo scavo per la futura realizzazione della centralina idroelettrica, precisando al tempo stesso che “rimane comunque da verificare la sicurezza delle opere realizzate nel corso del cantiere in quanto sospese nel periodo dicembre 2006 prima del completamento della galleria stessa”;

dato atto che l'aspetto di cui al precedente capoverso non ha una diretta rilevanza ai fini delle valutazioni sulla sussistenza dell'obbligo di corresponsione del canone demaniale oggetto della presente determinazione;

ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, anche in controdeduzione alle osservazioni presentate dalla società Idroelettrica Torrente Otro Srl al preavviso di rigetto del 07/06/2021, di rigettare l'istanza di compensazione dei canoni per l'uso di acqua pubblica del 24.02.2021 (ns. prot. 21756);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Il provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 89, c. 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state trasferite alle regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese quelle relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- il Regolamento Regionale 15/R del 2004 sulla disciplina dei canoni per l'uso di acqua pubblica che demanda al Dirigente della Direzione Regionale competente il compito di accertare il diritto al rimborso e quantificare la relativa somma da liquidare;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

determina

- di rigettare l'istanza di compensazione (ns. protocollo 21756-24/02/2021) presentata dalla Idroelettrica Torrente Otro S.r.l. (C.F. 03048440162) per una somma complessiva pari a euro

489.343,57 dei canoni versati per le annualità dal 2005 al 2017 relativamente alla concessione identifica col codice utenza VC00764

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg dalla notifica al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin